RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Art. 15

Reti tra avvocati e reti multidisciplinari

La professione forense puo' essere esercitata con la partecipazione a contratti di rete tra avvocati o multidisciplinari. Alla rete multidisciplinare devono partecipare almeno due avvocati iscritti all'albo. I contratti di rete multidisciplinari possono essere stipulati dagli iscritti all'albo forense, unitamente ad altri liberi professionisti iscritti in appositi albi e appartenenti alle categorie individuate con il decreto del Ministro della giustizia 4 febbraio 2016, n. 23. I contratti di rete partecipati da avvocati sono iscritti in una apposita sezione dell'albo dell'ordine forense nel cui circondario hanno sede. Il contratto di rete deve indicare la sede dove si trova il centro principale degli affari. La rete tra avvocati o multidisciplinare puo' avere sedi secondarie. L'avvocato partecipante alla rete deve darne comunicazione anche al consiglio dell'ordine di iscrizione, se diverso dal centro principale degli affari. Il contratto di rete tra avvocati o multidisciplinare che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale e' dotato di soggettivita' giuridica se stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere iscritto in apposita sezione speciale dell'albo tenuto presso il consiglio dell'ordine degli avvocati e di tutti gli altri ordini di appartenenza nel cui circondario ha sede. L'incarico professionale e' sempre conferito all'avvocato in via personale. La partecipazione ad una rete tra avvocati o multidisciplinare non pregiudica l'autonomia, la liberta' e l'indipendenza intellettuale e di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico. E' nullo ogni patto contrario. L'attivita' professionale svolta dagli avvocati per il tramite dei contratti di rete da' luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle vigenti disposizioni in materia previdenziale. L'avvocato puo' partecipare a piu' di una rete tra avvocati o multidisciplinare. Il contratto di rete puo' avere ad oggetto l'esercizio di attivita' proprie della professione forense solo se tra i partecipanti alla rete vi sono almeno due avvocati iscritti all'albo. Le reti tra avvocati o multidisciplinari possono partecipare e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 22 maggio 2017, n. 81. Alle reti tra avvocati o multidisciplinari si applica, in quanto compatibile, l'articolo 3, commi 4-ter e 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'ordinamento forense
Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216
Titolo	I — Disposizioni generali
Capo	II — Modalità di svolgimento della professione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-15-reti-tra-avvocati-e-reti-multidisciplinari

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it